

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:

La XIII Commissione,

premesso che:

il Governo avrebbe intenzione di ridurre le risorse necessarie per far fronte ai trattamenti di disoccupazione in vigore per gli operai agricoli riducendo, in tal modo, di circa 350 euro/anno le prestazioni per lavoratori che, mediamente hanno un reddito di circa 10.000 euro all'anno;

si procederebbe, inoltre, a raddoppiare il termine temporale per la concessione delle indennità di maternità alle lavoratrici agricole che sono occupate per 51 giornate;

vi sarebbe altresì l'intenzione di revocare le risorse (160 milioni di euro) per il rifinanziamento della legge sulla forestazione calabrese, determinando, in tal modo, l'interruzione del rapporto di lavoro di 11.000 lavoratori a partire del 1° gennaio 2005;

tali inique previsioni determinerebbero un notevole disagio sociale oltre che un concreto rischio di degrado ambientale,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di garantire la conferma degli ammortizzatori sociali per i periodi di disoccupazione dei lavoratori agricoli e per l'indennità di maternità e rifinanziare la legge sulla forestazione calabrese nell'ambito di un progetto di riqualificazione e mantenimento ambientale.

(7-00521) « Rava, Marcora, Misuraca, Preda, Sedioli, Borrelli, Rosiello, Zama ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

*PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Interpellanze urgenti
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 32, veniva introdotto il cosiddetto « condono edilizio »;

al comma 3 del predetto articolo veniva assegnato alle regioni il termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore per emanare norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria;

con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, all'articolo 5, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, veniva stabilito che la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, poteva essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (12 luglio 2004). Decorso tale termine, la normativa applicabile era quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003;

la regione Campania, con la legge n. 10 del 18 novembre 2004, abbondantemente fuori dal termine previsto dalla citata legge dello Stato, ha emanato norme sulla sanatoria degli abusi edilizi, inserendo, peraltro, diverse limitazioni;

la predetta legge regionale ha creato notevole confusione tra i cittadini della regione Campania, che, allo stato, non sanno come comportarsi –:

se non ritenga opportuno, alla luce della confusione generata dalla legge regionale n. 10 del 18 novembre 2004, adottare iniziative normative volte a prorogare il termine del 10 dicembre 2004, previsto dal decreto-legge n. 168 del 2004;

se ritenga o meno opportuno intervenire per chiarire se in Campania si applica la norma nazionale o regionale.

(2-01390) « La Russa, Coronella ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

gravissimo è lo stato nel quale versano le comunità locali della provincia di Nuoro, in particolare i comuni dell'ogliastra e della baronia, colpiti dall'alluvione che negli ultimi due giorni ha devastato abitazioni e infrastrutture civili, provocando ingenti danni e causando vittime fra la popolazione —:

se non ritenga urgente promuovere da parte del Governo la dichiarazione dello stato di calamità naturale per i territori colpiti, analogamente a quanto già richiesto dalla regione Sardegna;

quali altri provvedimenti urgenti intenda assumere per alleviare nell'immediato e ripristinare nei tempi più brevi le condizioni di vita normale per le popolazioni residenti in quelle aree così duramente colpite e già immerse in una situazione di pesante disagio economico e sociale.

(2-01391) « Cabras, Soro, Violante ».

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

la ferma e clamorosa protesta degli avvocati della Basilicata con la decisione

di indire uno sciopero contro il grave provvedimento di cattura richiesta dai magistrati di Potenza Henry John Woodcock e Vincenzo Montemurro ai danni del presidente delle Camere penali potentine Pier Vito Bardi appare come il sintomo più evidente dell'imbarbarimento del processo penale attraverso cui si criminalizzano i diritti e i doveri della difesa;

tale iniziativa giudiziaria dei pubblici ministeri della procura di Potenza, Henry John Woodcock e Vincenzo Montemurro come quella, recentissima, avviata dalla procura di Catanzaro — che ha poi visto la scarcerazione dei maggiori indagati e l'unanime condanna dell'opinione pubblica per aver coinvolto due integerrimi parlamentari — coinvolge parlamentari ed esponenti politici come il deputato Gianfranco Blasi, ed è guidata da magistrati non nuovi ad inchieste di grande impatto mediatico;

anche in questo caso, come per Catanzaro, si registra la significativa coincidenza temporale di un'inchiesta che deflagra sulla stampa e in televisione alla vigilia del voto in Parlamento per l'approvazione della riforma dell'ordinamento giudiziario;

uno dei pubblici ministeri titolari dell'inchiesta della procura di Potenza è quel Henry John Woodcock nei confronti del quale, come ha confermato il sottosegretario alla giustizia, Giuseppe Valentino, il 18 marzo 2004, rispondendo ad un'interpellanza urgente, è stato avviato un procedimento disciplinare, promosso dal Ministro della giustizia Roberto Castelli;

tale provvedimento è stato disposto, come ha rilevato il sottosegretario alla giustizia, Valentino, rispondendo all'interpellanza urgente, perché il pubblico ministero Henry John Woodcock è responsabile di aver disposto nel 2002, assieme al GIP Gerardina Romaniello, l'arresto del generale dei carabinieri, Stefano Orlando, per una ipotesi di reato rivelatasi del tutto priva di fondamento, arresto che è stato poi annullato dal tribunale della libertà, perché non consentito dalla legge processuale;

i due magistrati Woodcock e Romaniello con la loro « grave e inexcusabile negligenza » si sarebbero resi responsabili di « aver compromesso il prestigio proprio e quello dell'ordine giudiziario »;

in particolare, il pubblico ministero Woodcock è responsabile della richiesta di arresto e il GIP Romaniello di averlo disposto;

nel provvedimento non si specificava che la misura riguardava esclusivamente il reato di favoreggiamento personale;

il magistrato Henry John Woodcock avrebbe partecipato alla contestazione, il 17 gennaio 2004, dell'anno giudiziario presentandosi, per protesta, in toga nera all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Potenza —;

quale sia stato l'esito del procedimento disciplinare e se sia stata effettivamente ravvisata la « grave e inexcusabile negligenza » che avrebbe portato al provvedimento.

(2-01393)

« Fragalà ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con le sentenze nn. 9254 e 9366 del 2002 il TAR del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto da Camera ed altri, ha annullato la disposizione contenuta nella direttiva approvata dall'organo di autogoverno della magistratura amministrativa in materia di incarichi extraistituzionali, nella parte in cui si individuavano, in modo tassativo, i casi in cui la richiesta di autorizzazione all'incarico, in ragione della natura del tutto fiduciaria dell'incarico stesso, non necessitava di una precisa motivazione;

con le stesse sentenze è stata annullata un'altra disposizione della direttiva incarichi extraistituzionali adottata dall'organo di autogoverno nella parte in cui escludeva la conferibilità o autorizzabilità

dell'incarico extraistituzionale se riguardante magistrato che sarebbe stato posto in posizione gerarchicamente subordinata ad autorità collocate non al vertice dell'amministrazione presso la quale doveva essere svolto l'incarico;

con le medesime sentenze è stata annullata una successiva disposizione della predetta delibera nella parte in cui si escludeva il cumulo di due incarichi extraistituzionali continuativi da parte di un unico magistrato amministrativo;

con le sentenze nn. 7256 e 7258 del 2003 il TAR del Lazio ha annullato il criterio, inserito nella predetta direttiva incarichi, d'individuazione automatica del magistrato amministrativo cui conferire un incarico extraistituzionale;

con le sentenze nn. 9254 e 9366 del 2002 il predetto TAR ha annullato un'altra disposizione della direttiva in materia d'incarichi extraistituzionali con la quale si escludeva il conferimento d'incarichi nelle commissioni di concorso a magistrati che ne avessero ottenuto un altro d'identica natura nello stesso anno;

con le sentenze nn. 9254 e 9266 il TAR del Lazio ha annullato la disposizione contenuta nella direttiva menzionata, nella parte in cui si prevedeva la pubblicazione, in una bacheca riservata d'ogni ufficio giudiziario da tenersi a disposizione degli avvocati, dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a magistrati in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario;

altri ricorsi, applicativi di una interpretazione di norme attinenti allo *status* del magistrato amministrativo, resa dall'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, sono stati proposti e pendono avanti al giudice amministrativo;

con due ricorsi proposti da titolari degli uffici giudiziari e da alcuni magistrati amministrativi è stata impugnata la delibera adottata dall'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, con la

quale sono stati dettati criteri oggettivi e predeterminati nell'assegnazione dei fascicoli di causa ai medesimi magistrati;

che con interpellanza del 23 gennaio 2003 sono stati chiesti chiarimenti al Governo sull'anomalia di un giudice che giudica gli atti del proprio autogoverno e quali fossero i rimedi che si intendevano intraprendere ottenendo come risposta che sarebbero state studiate « possibili modifiche normative che siano in grado di ridurre eventuali inconvenienti » —:

se corrisponda al vero quanto citato ai punti precedenti e, in particolare, se siano stati studiati o adottate iniziative normative capaci di assicurare, nel giudizio sugli atti adottati dall'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, un giudice terzo secondo quanto prescrive l'articolo 111 della Costituzione ed il precetto in esso contenuto.

(2-01395) « Finocchiaro, Violante, Leoni ».

Interrogazione a risposta orale:

ROSSO e ZANETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la rimozione del combustibile irraggiato presente nella piscina della Centrale di Trino e nei depositi Avogadro ed Eurex di Saluggia si impone in relazione alle seguenti considerazioni:

costituisce una condizione pregiudiziale per poter avviare la gran parte delle operazioni di smantellamento degli impianti e per poter essere in grado di rispettare la data del 2020 fissata dal Ministero delle attività produttive per il completamento di tale smantellamento;

evita di protrarre rilevanti oneri connessi alla gestione in sicurezza del combustibile irraggiato depositato in piscina;

soddisfa l'esigenza di ridurre il rischio anche in presenza di eventuali atti dolosi;

il Ministero delle attività produttive nel dicembre 1999 (decreto Letta) indicava come soluzione di riferimento per la sistemazione del combustibile irraggiato quella dello « stoccaggio a secco » in appositi contenitori (*cask*) che dovevano restare per un periodo dell'ordine di dieci anni in apposite strutture ingegneristiche da realizzare presso i siti degli stessi impianti, in attesa del successivo smaltimento nel deposito nazionale;

la realizzazione di queste strutture ha incontrato una serie di difficoltà in quanto le amministrazioni locali non danno corso alle autorizzazioni di competenza per tali realizzazioni;

ulteriori difficoltà derivano da prescrizioni richieste dall'autorità di sicurezza (APAT) che si riflettono sui costi e sui tempi;

considerando che per tali difficoltà la SOGIN, su sollecitazione del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, ha avviato una soluzione alternativa (riprocessamento e/o stoccaggio all'estero);

il riprocessamento all'estero, pur con costi più elevati di quelli di « stoccaggio a secco », riduce sensibilmente il rischio radiologico in Italia, dal momento che il combustibile irraggiato può essere allontanato in tempi brevi ed i rifiuti ottenuti dal relativo riprocessamento risultano di volume relativamente ridotto;

risulta che il Presidente della Regione Piemonte abbia dato parere positivo sulla richiesta ai sensi dell'articolo 1 comma 4 dell'OPCM n. 3267 del 2003 —:

se non intendano modificare il cosiddetto « decreto Letta » in tempi brevi, ed autorizzare la SOGIN a procedere al trasferimento del combustibile all'estero per il riprocessamento. (3-03971)

* * *